



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0003130 del 29 dicembre 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/996, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 450/DDA/CA)

Con istanza DDA/996, pervenuta in data 29 dicembre 2016 (prot. n. DDA/0003069), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet www.torrentsbees.com in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- “*Disney Interactive - Disney Epic Mickey*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Disney Interactive - Disney Infinity 1.0*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 12*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - The Sims 3*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - The Sims 3 Pets*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Mass Effect 3*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Battlefield Bad Company 2*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Battlefield 3*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Burnout Paradise*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Burnout Revenge*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Burnout Legends*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - FIFA 14*”, alla pagina internet <omissis>;
- “*Electronic Arts - Mass Effect 2*”, alla pagina internet <omissis>;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

- “Nintendo - Super Mario Galaxy 2”, alla pagina internet <omissis>;
- “Nintendo - Mario Power Tennis”, alla pagina internet <omissis>;
- “Nintendo - The Legend of Zelda: Twilight Princess”, alla pagina internet <omissis>;
- “Nintendo - Mario Sports Mix”, alla pagina internet <omissis>;
- “Nintendo - Donkey Kong Country Returns 3D”, alla pagina internet <omissis>;
- “Nintendo - The Legend of Zelda Skyward Sword”, alla pagina internet <omissis>;
- “Nintendo - Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinity”, alla pagina internet <omissis>;
- “Nintendo - Animal Crossing: New Leaf”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - Harry Potter and the Deathly Hollows: Part 1”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Rock Band”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Batman The Videogame”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - Batman Arkham: Origins”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Batman 2”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - Batman: Arkham City”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Harry Potter”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO Harry Potter”, alla pagina internet <omissis>;
- “Warner Bros. - LEGO The Lord Of The Rings”, alla pagina internet <omissis>.

Il soggetto istante ha inoltre prodotto documentazione attestante il fatto che “dalla homepage del sito è possibile ricercare il vasto repertorio videoludico messo a disposizione e diffuso dal sito e indicizzato per piattaforma videoludica all’istanza”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- Il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta essere stato registrato dalla società Godaddy.com, LLC, i cui indirizzi sono Godaddy.com, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d'America, telefono n. +1 (480) 505-8800, indirizzo email abuso_IT@godaddy.com e copyrightclaims@godaddy.it, per conto del Sig. George Alex, di cui non sono disponibili recapiti.
- i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 Third Street, Suite 207, CA 94107 San Francisco, Stati Uniti d'America e indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, società cui risultano verosimilmente riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/996 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Claudia Angrisani, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/996", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 17 gennaio 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore